

Deliberazione 8 febbraio 2011 - ARG/com 11/11

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 febbraio 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77 (di seguito: legge n. 77/09);
- il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 (di seguito: decreto legge n. 195/09);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, recante dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (di seguito: dPCM 6 aprile 2009);
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti gli eventi sismici che hanno

colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3782, recante ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (di seguito: ordinanza n. 3782/09);
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, recante ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile (di seguito: ordinanza n. 3790/09);
- il decreto del Commissario delegato di cui al dPCM 6 aprile 2009 (di seguito: Commissario delegato) del 16 aprile 2009, n. 3;
- il decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11;
- il decreto del Commissario delegato 12 ottobre 2009, n. 28 (di seguito: decreto 12 ottobre 2009);
- i decreti del Commissario delegato e del Commissario delegato per la ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 195/09 (di seguito: Commissario delegato per la ricostruzione), in applicazione dell'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3790/09 e dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 77/09;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010, recante la proroga dello stato di emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
- il decreto del Commissario delegato per la ricostruzione 24 gennaio 2011, n. 37 (di seguito: decreto 24 gennaio 2011);
- il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato;
- le Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, approvate con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificate e integrate;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvato con deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione

dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 185/09);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 25/10);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2010, PAS 25/10;
- la determina del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, 5 agosto 2010, n. 5/10;
- il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

- con deliberazione ARG/com 185/09 l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto 12 ottobre 2009, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3782/09, misure volte alla riduzione dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per un triennio per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma e di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 77/09;
- in applicazione delle disposizioni di cui al decreto 12 ottobre 2009, hanno diritto alle agevolazioni disciplinate dalla deliberazione ARG/com 185/09 i soggetti che rispondono ad almeno uno dei suddetti requisiti:
 - a) clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo di energia elettrica nei comuni colpiti dagli eventi sismici;
 - b) clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di riconsegna di gas naturale localizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici;
 - c) clienti finali che, alla data del 5 aprile 2009, erano titolari di punti di riconsegna di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, come definite dal comma 1.1 della RTDG, nei comuni colpiti dagli eventi sismici;
- le modalità applicative per l'individuazione dei soggetti di cui al precedente alinea sono definite agli articoli 5 e 11 della medesima deliberazione ARG/com 185/09;
- il comma 1.8 della deliberazione ARG/com 185/09 prevede che le agevolazioni disciplinate dalla medesima deliberazione sono riconosciute a ciascun soggetto avente diritto con riferimento ad un'unica utenza;
- conseguentemente, l'articolo 5 prevede che le utenze elettriche nella titolarità dei soggetti aventi diritto:
 - per l'alimentazione di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea;
 - per l'alimentazione di un punto di prelievo diverso rispetto a quello utilizzato fino al 6 aprile 2009, anche in comuni diversi dai comuni colpiti dagli eventi sismici;possano usufruire delle agevolazioni previste dalla medesima deliberazione solo nel caso in cui l'unità immobiliare originaria risulti inagibile e il relativo punto di prelievo risulti inattivo;

- l'articolo 5 prevede pertanto che le agevolazioni di cui alla deliberazione ARG/com 185/09 siano riconosciuti ai soggetti di cui al precedente alinea, su richiesta dei medesimi, che devono produrre adeguata documentazione, e che le suddette agevolazioni siano attivate solo previa verifica che il punto di prelievo originario risulti inattivo;
- analoghe disposizioni sono previste all'articolo 11 relativamente alle agevolazioni per il gas naturale e i gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate;
- diversi operatori, sia nel settore elettrico, che nel settore gas, hanno tuttavia segnalato all'Autorità come in taluni casi sia stato necessario mantenere attivo il punto di prelievo e/o punto di riconsegna di unità immobiliari dichiarate inagibili, al fine di continuare ad alimentare servizi quali sistemi di allarme o per preservare l'abitazione da ulteriori danni a seguito delle rigide temperature invernali della zona, o per consentire lavori di ristrutturazione;
- in virtù di quanto previsto agli articoli 5 e 11 della deliberazione ARG/com 185/09, i soggetti titolari dei suddetti punti di prelievo e/o di riconsegna, costretti a trasferirsi in una unità immobiliare diversa da quella originaria, in seguito a inagibilità di quest'ultima, non possono usufruire delle agevolazioni previste dalla deliberazione ARG/com 185/09 nell'unità immobiliare in cui si sono trasferiti, in quanto il punto di prelievo/di riconsegna originario non risulta inattivo;
- si sono verificate altresì difficoltà interpretative da parte di alcuni operatori relativamente al significato del comma 1.8 della deliberazione ARG/com 185/09, che hanno avuto come conseguenza il rifiuto dell'applicazione delle agevolazioni disciplinate dal medesimo provvedimento a soggetti aventi diritto;
- in particolare, il suddetto comma è stato interpretato erroneamente nel senso di limitare il riconoscimento delle agevolazioni a ciascun soggetto per una sola utenza indipendentemente dal numero di punti di prelievo e/o di riconsegna nella titolarità del medesimo soggetto esistenti alla data del 5 aprile 2009 nei comuni colpiti dagli eventi sismici;
- con il decreto 24 gennaio 2011 il Commissario delegato per la ricostruzione ha esteso le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 12 ottobre 2009:
 - alle nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 4,5 kW di potenza, di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea, destinati ai soggetti titolari dei punti di prelievo di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto 12 ottobre 2009;
 - alle nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 30 kW di potenza, per utenze relative ai servizi generali di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea organizzati in strutture di carattere condominiale e destinati ai soggetti titolari dei punti di prelievo di cui di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto 12 ottobre 2009;
- è stato riscontrato un errore materiale nella deliberazione ARG/com 185/09, in quanto non è stato specificato che le compensazioni di cui all'articolo 12 sono riconosciute anche agli esercenti la vendita di gas naturale o di gas diversi dal

naturale a mezzo di reti canalizzate relativamente alle agevolazioni di cui al comma 10.1 della medesima deliberazione ARG/com 185/09.

Considerato infine che:

- l'attuazione di quanto indicato nel decreto 24 gennaio 2011 rientra nelle attività indifferibili e urgenti dell'Autorità, in quanto risponde a specifiche indicazioni di normative la cui mancata ottemperanza potrebbe costituire nocumento per i soggetti interessati e, di conseguenza, motivo per l'apertura di procedure di ricorso.

Ritenuto urgente e necessario:

- modificare la deliberazione ARG/com 185/09, al fine di:
 - a) dare attuazione alle disposizioni del decreto 24 gennaio 2011;
 - b) esplicitare in maniera più perspicua il contenuto del comma 1.8;
 - c) permettere ai soggetti aventi diritto, costretti a trasferirsi in una unità immobiliare diversa da quella originaria, in seguito a inagibilità di quest'ultima, di usufruire delle agevolazioni previste dalla deliberazione ARG/com 185/09 nell'unità immobiliare in cui si sono trasferiti anche nel caso in cui il punto di prelievo/di riconsegna originario non risulti inattivo e usufruisca automaticamente delle agevolazioni previste dalla deliberazione ARG/com 185/09, in quanto ricadenti nella definizione di cui al comma 5.1, lettera a) e 11.1, lettera a) della medesima deliberazione;
 - d) semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni per i soggetti assegnatari di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea;
 - e) rettificare l'errore materiale riscontrato relativamente alle compensazioni di cui all'articolo 12 della medesima deliberazione ARG/com 185/09

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione ARG/com 185/09

- 1.1 Al comma 1.8 della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “con riferimento ad un'unica utenza” sono sostituite dalle seguenti “con riferimento ad altrettante utenze, in unità immobiliari agibili, quanti erano i punti di prelievo e/o di riconsegna nella titolarità del medesimo, attivi alla data del 5 aprile 2009 nei comuni colpiti dagli eventi sismici. Le stesse agevolazioni sono riconosciute anche alle utenze eventualmente mantenute attive in unità immobiliari inagibili, nei medesimi comuni, nonché alle utenze di cui al successivo comma 4.1bis.”
- 1.2 Al comma 4.1 della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “con un limite massimo di 3 kW” sono sostituite dalle seguenti “con un limite massimo di 4,5 kW”, le parole “ovvero le nuove connessioni o le volture o i subentri che si

rendessero necessarie per le utenze di cui al comma 5.1, lettera c) relativamente ad un punto di fornitura diverso da quello originario,” sono soppresse e le parole “dell’utente finale” sono sostituite dalle seguenti “cliente finale”.

- 1.3 Dopo il comma 4.1 della deliberazione ARG/com 185/09 sono aggiunti i seguenti commi:

“4.1**bis** Le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 30 kW di potenza contrattualmente impegnata, per utenze relative ai servizi generali di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea organizzati in strutture di carattere condominiale sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 4.1, lettere a) e b).

4.1**ter** Le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 3 kW di potenza contrattualmente impegnata, ovvero le vulture o i subentri che si rendessero necessarie per le utenze domestiche di cui al comma 5.1, lettera c), relativamente ad un punto di fornitura diverso da quello originario, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 4.1, lettere a) e b).”.

- 1.4 Al comma 4.2 della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “di cui al precedente comma 4.1” sono sostituite dalle seguenti “di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.1**bis**”.

- 1.5 Dopo il comma 4.2 della deliberazione ARG/com 185/09 è aggiunto il seguente comma:

“4.3 Le disattivazioni, riattivazioni e/o vulture di utenze elettriche, nella titolarità di soggetti di cui al comma 1.3, nei moduli abitativi di durevole utilizzo e negli alloggi di emergenza per permanenza temporanea sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente:

- a) alle prestazioni regolate dal comma 25.1 del TIC;
- b) agli eventuali contributi in quota fissa all’ esercente la vendita per le prestazioni relative all’attivazione della fornitura di un punto di prelievo precedentemente disattivato.”.

- 1.6 Al comma 5.1, lettera a), della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “utenze elettriche ancora attive” sono sostituite dalle seguenti “utenze elettriche attive”.

- 1.7 Al comma 5.1, lettera b), della deliberazione ARG/com 185/09 dopo le parole “per permanenza temporanea” sono aggiunte le seguenti “e alle utenze relative ai servizi generali afferenti ai suddetti moduli e alloggi” e le parole “, su richiesta dei medesimi soggetti” sono soppresse.

- 1.8 Al comma 5.1, lettera c), della deliberazione ARG/com 185/09 dopo le parole “alle utenze elettriche” sono aggiunte le seguenti “, diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b),” e le parole “un punto di prelievo diverso rispetto a quello utilizzato” sono sostituite dalle seguenti “punti di prelievo diversi rispetto a quelli utilizzati”.

- 1.9 Dopo il comma 5.1 della deliberazione ARG/com 185/09 è aggiunto il seguente comma:

“5.1**bis** Le agevolazioni di cui al comma 4.1**ter** si applicano su richiesta del soggetto interessato alle utenze di cui al precedente comma 5.1, lettera c), con le modalità specificate nel comma 5.2.”

- 1.10 Al comma 5.2 della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “al comma 4.1” sono sostituite dalle seguenti “al comma 4.1*ter*” e le parole “lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c)”.
- 1.11 Al comma 5.3 della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “ai precedenti commi 4.1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti “al precedente comma 4.1*ter*”.
- 1.12 Al comma 5.4 della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “e risulti inattivo alla data della presentazione della domanda da parte del medesimo utente finale” sono soppresse.
- 1.13 Dopo il comma 5.5 della deliberazione ARG/com 185/09 sono aggiunti i seguenti commi:
- “5.6 Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare di cui al precedente comma 5.2, lettera a), sia ripristinata prima della scadenza di cui al precedente comma 1.6, i soggetti cui al comma 5.1, lettera c), ne danno comunicazione entro trenta (30) giorni all’esercente il servizio di vendita di energia elettrica.
- 5.7 L’esercente il servizio di vendita di energia elettrica di cui al comma 5.6 trasmette, entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento, la comunicazione di cui al precedente comma 5.6 all’azienda distributrice competente che provvede a sospendere, in riferimento all’utenza di cui al precedente comma 5.1, lettera c), le agevolazioni di cui agli articoli 2 o 3 entro il primo giorno del secondo mese successivo all’avvenuta comunicazione.”.
- 1.14 Al comma 6.1 della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “4.1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti “4.1, lettera a), 4.1*bis*, 4.1*ter* e 4.3, lettera a)”.
- 1.15 Al comma 6.6 della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “al precedente comma 4.1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti “ai precedenti commi 4.1, lettera b), 4.1*bis*, 4.1*ter* e 4.3, lettera b)”.
- 1.16 Al comma 6.7 della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “ai precedenti commi 4.1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti “ai precedenti commi 4.1, lettera b), 4.1*bis*, 4.1*ter* e 4.3, lettera b)”.
- 1.17 Al comma 6.9 della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “di cui commi 4.1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti “di cui ai precedenti commi 4.1, lettera b), 4.1*bis*, 4.1*ter* e 4.3, lettera b)”.
- 1.18 Dopo il comma 10.2 della deliberazione ARG/com 185/09 è aggiunto il seguente comma:
- “10.3 Le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, nella titolarità di soggetti di cui al comma 1.3, nei moduli abitativi di durevole utilizzo e negli alloggi di emergenza per permanenza temporanea sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici e/o dagli esercenti la vendita.”.
- 1.19 Al comma 11.1, lettera a), della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “ancora attive nei comuni” sono sostituite dalle seguenti “attive nei comuni”.
- 1.20 Al comma 11.1, lettera b), della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “, su richiesta dei medesimi soggetti” sono soppresse.
- 1.21 Al comma 11.1, lettera c), della deliberazione ARG/com 185/09 dopo le parole “come definite dal comma 1.1 della RTDG” sono aggiunte le seguenti “e diverse

da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b),” e le parole “un punto di riconsegna diverso rispetto a quello utilizzato” sono sostituite dalle seguenti “punti di riconsegna diversi rispetto a quelli utilizzati”.

- 1.22 Dopo il comma 11.1 della deliberazione ARG/com 185/09 è aggiunto il seguente comma:
- “11.1**bis** Le agevolazioni di cui al comma 10.1, relativamente alle utenze di cui al precedente comma 11.1, lettera c), si applicano su richiesta del soggetto interessato.”.
- 1.23 Al comma 11.2, della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti “lettera c)”.
- 1.24 Al comma 11.4, della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “e risulti inattivo alla data della presentazione della domanda da parte del medesimo utente finale” sono soppresse.
- 1.25 Dopo il comma 11.5 della deliberazione ARG/com 185/09 sono aggiunti i seguenti commi:
- “11.6 Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare di cui al precedente comma 11.2, lettera a), sia ripristinata prima della scadenza di cui al precedente comma 1.6, i soggetti cui al comma 11.1, lettera c), ne danno comunicazione entro trenta (30) giorni all’esercente il servizio di vendita di gas naturale o gas diverso dal naturale a mezzo di reti canalizzate.
- 11.7 L’esercente il servizio di vendita di gas naturale o di gas diverso dal naturale a mezzo di reti canalizzate di cui al comma 11.6 trasmette, entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento, la comunicazione di cui al precedente comma 11.6 all’azienda distributrice competente che provvede a sospendere, in riferimento all’utenza di cui al precedente comma 11.1, lettera c), le agevolazioni di cui agli articoli 7, 8 o 9 entro il primo giorno del secondo mese successivo all’avvenuta comunicazione.”.
- 1.26 Al comma 12.1 della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “e 10.1” sono sostituite dalle seguenti “10.1 e 10.3” e dopo le parole “reti canalizzate” sono aggiunte le seguenti “nonché per gli esercenti la vendita di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate”.
- 1.27 Al comma 12.5, della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “l’impresa distributrice fornisce alla Cassa” sono sostituite dalle seguenti “l’impresa distributrice e, relativamente al solo comma 12.1, l’esercente la vendita di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate forniscono alla Cassa”.
- 1.28 Al comma 12.6, della deliberazione ARG/com 185/09 le parole “Le imprese distributrici tengono separata evidenza” sono sostituite dalle seguenti “Le imprese distributrici e gli esercenti la vendita di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate tengono separata evidenza”.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche nel caso in cui i servizi oggetto di agevolazione, erogati successivamente al 5 aprile 2009, siano già stati oggetto di fatturazione. In tal caso, gli esercenti provvedono allo

storno delle fatture emesse e alla restituzione delle somme eventualmente incassate

- 2.2 Il presente provvedimento è comunicato al Commissario delegato per la ricostruzione ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 2.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
- 2.4 La deliberazione ARG/com 185/09, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento e alla deliberazione ARG/com 25/10, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

8 febbraio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis